

SEZIONE IV

ATTI INTERPRETATIVI DI LEGGI E REGOLAMENTI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Decreti

DECRETO DEL PRESIDENTE 30 dicembre 2004, n. 385

Indizione elezioni primarie (Legge regionale n. 70/2004).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale);

Visti in particolare i seguenti articoli della l.r. 70/2004:

a) articolo 6, comma 1 che prevede che il Presidente della Giunta regionale indica con proprio decreto la selezione dei candidati alla elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (di seguito denominate "elezioni primarie);

b) articolo 5, comma 4 il quale stabilisce che "le liste dei candidati circoscrizionali alle elezioni primarie sono formate da un numero di candidati pari al numero massimo previsto per ciascuna circoscrizione dall'articolo 8" della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), "aumentato di almeno un'unità" e che "in ogni caso il numero dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione" ai sensi della medesima l.r. 25/2004;

c) articolo 6, comma 2 che prevede che il suddetto decreto di indizione stabilisca "il numero massimo di candidati per ciascuna circoscrizione" ed indichi, altresì, "l'orario di apertura delle sezioni elettorali";

d) articolo 19, comma 1 lettera b) che stabilisce che in sede di prima applicazione della legge "il Presidente della Giunta regionale indice le elezioni primarie non oltre cento giorni antecedenti il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica";

e) articolo 19, comma 1 lettera c) che stabilisce che in sede di prima applicazione della legge "le elezioni primarie si svolgono non oltre l'ottava domenica antecedente il compimento del quinquennio dalle elezioni del Consiglio regionale in carica";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2003 (Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001) pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2003, n. 81;

Considerato che ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della l.r. 25/2004 "il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi [...] e si stabilisce il numero massimo dei candidati circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti";

Ricordato altresì che il Consiglio regionale in carica è stato eletto il 16 aprile 2000 e che quindi il quinquennio a decorrere dal compimento del quale il Presidente indice le elezioni primarie cade il 16 aprile 2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2004, n. 75 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004 n. 70 "Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale");

Visti in particolare i seguenti articoli del predetto regolamento:

a) articolo 5 sulla costituzione e insediamento delle sezioni speciali per le elezioni primarie che, in attuazione dell'articolo 9 comma 1 della l.r. 70/2004, stabilisce in venti giorni dal decreto di indizione delle elezioni primarie il termine entro cui i comuni provvedono alla individuazione di dette sezioni speciali;

b) articolo 9, comma 1 a termini del quale "l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è resa, per i trattamenti di competenza regionale, in calce al decreto" di indizione delle elezioni primarie;

c) articolo 12, comma 1 il quale stabilisce che "la cauzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h) della legge [n. 70/2004] è versata, mediante bonifico bancario, presso il conto corrente indicato dalla Regione in calce al decreto di indizione di cui all'articolo 6, comma 1 della legge";

DECRETA

1. Sono indette per il giorno 20 febbraio 2005 le elezioni primarie per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale.

2. L'orario di apertura delle sezioni elettorali per le elezioni primarie è stabilito dalle 8 alle 20 del giorno di svolgimento indicato nel punto 1).

3. I numeri minimo e massimo di candidati per ogni soggetto che partecipa alla selezione per i candidati circoscrizionali, in ciascuna circoscrizione, sono rispettivamente i seguenti:

- a) Arezzo 7 - 12
- b) Firenze 18 - 34
- c) Grosseto 5 - 8
- d) Livorno 7 - 12
- e) Lucca 8 - 14
- f) Massa Carrara 4 - 6
- g) Pisa 8 - 14
- h) Pistoia 6 - 10
- i) Prato 5 - 8
- j) Siena 5 - 8

4. Il presente decreto è comunicato al Consiglio regionale per l'elezione del Collegio di garanzia elettorale ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della l.r. 70/2004.

5. Il presente decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani per gli adempimenti necessari allo svolgimento delle elezioni primarie.

6. La cauzione di cui all'articolo 7, comma 1 lettera h) della l.r. 70/2004 è versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Regione Toscana, n. 940025.85, aperto presso Monte dei Paschi di Siena, agenzia n. 17 di Firenze, ABI 1030, CAB 2818.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il d.lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei candidati e degli elettori ai quali competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.

L'utilizzo dei dati ha come finalità lo svolgimento delle elezioni primarie.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento non consentirà la partecipazione alle elezioni primarie.

La gestione dei dati è informatizzata e manuale.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti.

Il titolare del trattamento è Regione Toscana – Giunta regionale.

Il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore ufficio e osservatorio elettorale della Giunta Regionale.

Il presente decreto, soggetto a pubblicità ai sensi della l.r. 9/1995, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2 della l.r. 18/1996.

Il Presidente
Claudio Martini